

Sent. 4685/14

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 28 aprile 2014, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 15657 del RGAC dell'anno 2013, vertente tra:

FLASH & CAPITALPOL S.p.a., elett.nte domic.ta in Roma, Via Crescenzio n.76, presso l'Avv. A. De Vincenti, che la rappr.nta e difende – ricorrente

E

U.N.A.L. – Unione Nazionale Autonoma del Lavoro, elett.nte domic.ta in Roma, Via Cappelletta della Giustiniana n.65, presso l'Avv. G. Ceccarelli, che la rappr.nta e difende insieme all'Avv. B. Russo De Luca - convenuta

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge le domande attoree;
- b) condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di difesa, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 2.400,00 per compensi, oltre S.P., Iva e Cpa, da distrarsi;
- c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

h

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

Conte

1

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 2/5/2013 la FLASH & CAPITALPOL S.p.a. conveniva qui in giudizio l'UNAL (Unione Nazionale Autonoma del Lavoro).

Esposto: che con lettera del 1/8/2011 il sindacato convenuto le aveva inviato le deleghe di n. ■ lavoratori dipendenti della società, chiedendo a questa di operare, a partire dall'agosto 2011, la trattenuta ed il versamento delle quote associative, pari al 1% della retribuzione; che successivamente, con fax del 4/2/2013, lo stesso sindacato l'aveva diffidata e messa in mora per il versamento della somma di €. ■■■■■, pari ai contributi sindacali da ritenere e versare dal settembre 2011 al gennaio 2013, corrispondenti ai lavoratori iscritti, variati nel periodo da ■ a ■, che avevano ceduto al sindacato i relativi crediti retributivi in misura pari alla quota;

dedotto: che il convenuto non aveva diritto alla trattenuta ed al versamento di alcun contributo sindacale, giacchè: non rientrava tra le OO.SS. firmatarie del CCNL di categoria, sicchè ad esso non trovava applicazione l'art.23 del CCNL, prevedente l'obbligo di trattenuta; non aveva legittimazione attiva, non avendo ad oggetto lo svolgimento di attività sindacale e non espletando effettivamente l'attività con modalità qualitativamente a quantitativamente apprezzabili anche dal punto di vista dell'estensione territoriale; il negozio col quale il lavoratore chiedeva al datore di operare sul suo stipendio la trattenuta del contributo sindacale e di effettuare il relativo versamento al sindacato non era qualificabile come cessione del credito ma come delegazione di pagamento, sicchè il datore di lavoro restava obbligato solo ove avesse negoziamente accettato; lo schema legale della cessione del credito era invero inapplicabile, perchè implicava l'irrevocabilità del negozio traslativo, in conflitto col principio costituzionale di libertà sindacale; nonché perchè gravava senza giustificazione il datore di lavoro di oneri anche organizzativi; perchè implicava che il sindacato restasse creditore di una quota di retribuzione, anziché del contributo sindacale, il che implicava che il credito fosse munito del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., cosa comunemente negata; nonché per contrasto con il regime di incedibilità dei crediti previsto dal DPR n.180/50 c.m. dall'art.1, co.137, della legge n.311/2004. Deduceva, infine, che l'atto di diffida e messa in mora del 4/2/2013 comprendeva i lavoratori ■■■■■ malgrado questi fossero receduti dal sindacato con lettere dell'agosto-settembre 2011; mentre il ■■■■■ era addirittura receduto dal rapporto di lavoro il 28/7/2011.

Chiedeva, pertanto: dichiararsi l'inesistenza del suo preteso obbligo; e dichiararsi l'inesistenza del suo obbligo di versare la somma di €. ■■■■■ o somma veriore. Resisteva l'UNAL eccependo pregiudizialmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice del lavoro. Nel merito, contestava argomentatamente le avverse domande, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza resa all'udienza del 14 ottobre 2013, il giudice respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale.

La causa, istruita per documenti, è stata quindi decisa come da dispositivo.

//////////

Le domande attoree non appaiono fondate.

La questione agitata in via generale dalla società ricorrente, quanto alla idoneità degli atti coi quali i lavoratori comunicano al loro datore di lavoro di voler cedere ad una organizzazione sindacale una quota periodica della loro retribuzione, per pagarvi un contributo sindacale, ad obbligare il datore di lavoro a provvedervi, appare ormai da tempo, a seguito di Cass SU n. 28269/2005, compositiva del conflitto insorto sulla questione, sopita in sede di legittimità in senso affermativo, con insegnamento dal quale il giudicante non ha motivo di discostarsi (in senso conforme, successivamente, Cass. 13250/2006, 16186/2006, 16383/2006, 19275/2008, 21368/2008).

Si insegna infatti ormai da allora unanimemente che *"Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art.26 dello Statuto dei lavoratori, e il susseguente DPR n.313/95, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito a favore del sindacato – cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore – richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 c.e., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, peraltro, non incide sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finchè il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi..."* (massima Ced Cass SU n. 28269/2005).

Merita qui osservare come le Sezioni Unite siano pervenute a comporre in detti termini il contrasto di giurisprudenza che si era verificato sulla questione a livello di sezioni semplici, mediante una confutazione analitica, condivisa dal giudicante, degli argomenti che si soleva opporre alla possibilità di ripristinare nei fatti, mediante il ricorso allo schema civilistico ordinario della cessione del credito (che è quello che, come consta per documenti ed al pacifico, al quale i lavoratori hanno fatto ricorso nel caso di specie), l'abrogato meccanismo di versamento dei contributi sindacali mediante cessione al sindacato di corrispondente quota della retribuzione. Alcune di tali obiezioni sono qui riproposte dalla società ricorrente semplicemente appellandosi alla giurisprudenza precedente, e quindi in modo inidoneo a riproporre utilmente la questione e comunque a suscitare dubbi sulle soluzioni cui si è pervenuti.

Le Sezioni Unite hanno in particolare osservato:

- a) che il meccanismo non opera in frode alla legge, posto che l'abrogazione referendaria dei sommi 2° e 3° dell'art. 26 dello Statuto mirava e non aveva ad oggetto che l'abrogazione della fonte legale dell'obbligo, e la restituzione della regolazione degli interessi all'autonomia negoziale e non vietare il risultato della riscossione di contributi sindacali mediante trattenuta sulla retribuzione;
- b) che pertanto, ed in considerazione del fatto che lo schema civilistico generale della cessione del credito può essere liberamente utilizzato dalla generalità dei consociati, non è utilmente obiettabile che la sua ammissione allo scopo finisca per obliterare ogni differenza tra i sindacati firmatari dei contratti collettivi e quelli non firmatari (sicché è irrilevante che Unal non sia firmataria del CCNL applicato in azienda);
- c) che l'applicazione dello schema della cessione del credito non trova ostacolo nella necessaria libera revocabilità dell'adesione del lavoratore al sindacato, posto che, trovando la cessione causa specifica nel rapporto di affiliazione sindacale, la cessazione di questo rende, da quel momento, inefficace la cessione, sicché il datore non dovrà più operare la trattenuta né versarla al sindacato, e se lo farà per non aver avuto conoscenza della revoca, sarà liberato ex art. 1189 c.c. (il che risponde all'obiezione qui riproposta);
- d) che le modifiche indotte dalla cessione sul piano del contenuto dell'obbligazione del debitore e delle modalità del suo adempimento sono implicate dalla fattispecie e quindi non pongono problemi di validità ed efficacia della stessa; e sebbene l'inadempimento datoriale possa risultare giustificato, qualora le modifiche in questioni rendano eccessivamente gravosa la sua prestazione, alla luce del principio generale di buona fede (artt. 1374 e 1375 c.c.) spetta al datore di lavoro provare in concreto, ex art. 1218 c.c., le ragioni di difficoltà o di impedimento che ostano alla pretesa. La società ricorrente nulla di concreto ha allegato né chiesto di provare sul punto.

La natura di organizzazione sindacale dell'UNAL risulta evidente alla stregua dello Statuto prodotto dalla stessa difesa attrice, e peraltro indifferente rispetto alla questione, posto che lo schema civilistico della cessione del credito è schema di carattere generale, utilizzabile da tutti i consociati.

Ancor meno pertinenti appaiono i rilievi sollevati dalla società ricorrente in punto di legittimazione attiva, che si conformano secondo principi di diritto che si sono venuti affermando riguardo ai requisiti di legittimazione attiva posti dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per l'accesso a tale particolare forma di tutela, che qui non viene in considerazione.

Nella specie si tratta chiaramente di cessione del credito, e non di delegazione di pagamento, così essendo stata essa qualificata dai lavoratori nelle richieste di applicazione delle trattenute.

La questione dell'applicabilità al credito ceduto del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. è irrilevante nel caso di specie. In realtà, è la spettanza del privilegio a dipendere dal fatto che si tratti di cessione e non viceversa. Infatti la

h

giurisprudenza che ritiene trattarsi di cessione del credito, ammette pure il privilegio, perché la cessione non immuta la natura del credito (Cass. 9325/2013).

La S.C. ha altresì confutato, più di recente, ma sempre prima del ricorso oggi in esame, la tesi per cui, a seguito delle modifiche operate sul DPR n. 180/50 da parte dell'art.1, co.137, della legge n.311/2004 c.m. dall'art. 13 bis del D.L. n.35/2005 conv. in legge n.80/2005, cotali forme di cessione del credito non sarebbero consentite.

L'argomento, accreditato dal precedente romano invocato dalla società, si strutturava in sostanza nel modo che segue.

L'art. 1 del DPR n.180/50 diceva incredibile gli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L'art.5, derogando a tale regola generale, consentiva ai dipendenti pubblici di contrarre prestiti mediante cessione di quote di stipendio fino ad un quinto dello stesso. Gli artt. 15 e 53 indicavano i soggetti legittimati a fare detti prestiti e ad acquisire le quote, e tra essi non ci sono le organizzazioni sindacali. L'art.52 stabiliva però più in generale che i dipendenti pubblici potessero cedere quote di stipendio fino ad un quinto entro certi periodi massimi a condizione che avessero uno stipendio fisso e continuativo. Le modifiche operate su dette disposizioni nel 2004 e nel 2005 hanno esteso tali regole anche ai dipendenti privati ed apposto anche altre limitazioni che qui non rilevano.

Si è perciò affacciata la tesi che la cessione di quote di stipendio sia consentita nei rapporti di lavoro privati solo in favore dei soggetti di cui agli artt. 15 e 53.

La S.C. ha confutato tale tesi nelle sentenze n. 2314/2012 e 13886/2012, osservando, in modo che il giudice ritiene meritevole di condivisione, che le limitazioni soggettive previste, quanto alla natura dei cessionari, dagli artt. 15 e 53 riguardano le cessioni di credito per causa di prestito previste dall'art.5, come deve evincersi anche in base alla "ratio" delle limitazioni, che è ravvisabile nella necessità di tutelare il lavoratore che faccia ricorso a prestiti (antiusura).

Si deve quindi ritenere che in via generale la società ricorrente è tenuta a dare esecuzione alle cessioni di credito disposte nei suoi confronti da lavoratori iscritti all'UNAL.

Passando all'esame delle doglianze più specificamente inerenti l'intimazione stragiudiziale di pagamento del 4/2/2013, avente ad oggetto le trattenute che avrebbero dovuto essere operate sui lavoratori iscritti dal settembre 2011 al gennaio 2013, il giudice osserva quanto segue.

E' documentato ed incontrovertito che il lavoratore ██████ è cessato dal servizio il 31/7/2011, sicché per esso (e fatto salvo il giudicato apparente determinatosi, riguardo al mese di agosto 2011, dalla sentenza resa il 2/11/2012 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 690/2011, che era stato emesso in ragione del mancato versamento, evidentemente per il mese di agosto 2011, delle trattenute per 22 lavoratori, tra i quali c'era anche il ██████) la contribuzione, nel periodo in controversia (settembre 2011/gennaio

2013) non è dovuta. Peraltro, la difesa dell'Unal ne dà atto in conclusionale, assumendo di non aver conteggiato tale lavoratore nella richiesta del 4 febbraio. La veridicità dell'assunto trae conferma dal fatto che è stato documentato che l'UNAL ha presentato dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo, per il medesimo periodo, e quindi riferendosi in sostanza alla intimazione del 4 febbraio, per ■ lavoratori, tra i quali il ■ non c'è.

Quanto ai lavoratori ■ l'obiezione si fonda sul rilievo che questi, iscritti nel luglio 2011, erano receduti dal sindacato rispettivamente dal 9/8/2011, 23/9/2011, 9/8/2011 e 31/7/2011.

Il sindacato deduce che costoro debbono ritenersi iscritti fino al luglio 2012, perché gli atti di adesione contenuti nelle cessioni prevedevano che la durata dell'iscrizione fosse annuale con proroga tacita salvo disdetta almeno tre mesi prima.

Non è controverso che tali lavoratori, nell'intimazione del 4 febbraio, sono stati computati tra gli iscritti fino al luglio 2012, e la cosa trova riscontro nell'intimazione medesima, nella quale il numero degli iscritti, da agosto 2012, scende da ■ a ■.

La composizione temporale del numero degli iscritti nel periodo settembre 2011/gennaio 2013 non forma oggetto di ulteriori contestazioni, e deve quindi ritenersi incontrovertibile.

Si tratta quindi di stabilire se sia valida la clausola di durata annuale in forza della quale il sindacato pretende i contributi per i lavoratori ■, ■ fino al luglio 2012.

Il giudice, con ordinanza resa all'udienza del 3 aprile 2014, con la quale ha posto specificamente d'ufficio la questione, ne ha dubitato, essendogli apparsa di dubbia validità, con riferimento al principio di libertà sindacale posto da Cost.39, in relazione a Cost.18, pacificamente implicante anche la libertà di recedere liberamente da una associazione sindacale, una clausola che, differendo nel tempo l'efficacia del recesso rispetto alla relativa manifestazione di volontà negoziale, differisce corrispondentemente nel tempo la cessazione corrispondente obbligo di contribuire.

Un migliore esame della questione induce a ritenere che la clausola sia valida.

Sebbene la libertà di recedere da una associazione in genere sia implicata già da Cost.18, l'art.24 c.c. prevede che ci si possa associare a tempo determinato, e che tale eventualità limiti il potere di recedere; e d'altronde, anche nei casi di rapporti a tempo indeterminato, differisce allo scadere dell'anno in corso l'efficacia del recesso e chiede un preavviso trimestrale. Esistono dunque limiti legali e possono esistere limiti negoziali alla efficacia della volontà di recedere da una associazione.

L'apparente frattura costituzionale, come bene spiegato da Cass. 4244/97, si spiega col fatto, già ricavabile da Cort. Cost.69/62, che la cd. libertà di dissociazione trova un limite costituzionale nella stessa libertà degli altri associati a svolgere la propria attività nell'associazione e tramite essa, potendo confidare nella stabilità organizzativa che essa si è data secondo i patti

h

liberamente assunti dagli associati, e della conseguente possibilità operativa, parimenti costituzionalmente tutelate, che potrebbero essere lese dalla pretesa del singolo associato di recedere improvvisamente contro l'impegno negozialmente assunto.

La Corte, nell'occasione, non ha mancato di osservare come nell'individuazione di quello che, nella sostanza, deve essere un criterio di bilanciamento tra interessi entrambi tutelati a livello costituzionale, debba aversi particolare riguardo al caso in cui l'associazione abbia base ideologica, politica o religiosa (ma lo stesso vale evidentemente per le associazioni sindacali), nella quale l'adesione ha una base di opinione che per sua natura, ex artt. 2 e 21 Cost., non tollera, in linea di principio, vincoli per il futuro, rimarcando, al riguardo, come in tali contesti i valori tutelati (di libertà di opinione, e di autodeterminazione secondo il proprio convincimento) non tollerino vincoli per il futuro.

Pur tuttavia la Corte, scrivendo che *"se pure in tali casi è consentita la persistenza di vincoli finanziari (purchè non sanzionatori né coercitivi) per i fini organizzativi dell'associazione, non è ammessa la persistenza del vincolo di uniformare le proprie opinioni, e la condotta conseguente, a quella dall'associazione dalla quale ormai si dissenta"* pare postulare, in modo che appare al giudice condivisibile, che mentre a seguito del recesso non è richiedibile all'ex associato alcun comportamento di natura personale adesivo al consesso, gli obblighi di natura finanziaria restino invece soggetti alla logica del bilanciamento.

In tale contesto, sembra al giudice che la persistenza annuale dell'obbligo contributivo, del tutto in linea, sotto il profilo quantitativo, con le prescrizioni dell'art. 24 c.c., trovi lecita collocazione nel sistema costituzionale, posto che, sul piano prettamente economico, l'interesse dei consociati all'affidamento sul finanziamento promesso assume rilievo prevalente rispetto a quello del recedente a non mostrare oltre alcuna adesione al consesso, tanto più che a seguito della esternazione del recesso, la dissociazione si esprime compiutamente nel suo contenuto morale/ideologico, mentre la persistente contribuzione si presenta all'esterno come il mero adempimento di una obbligazione assunta, sicchè la persistenza dell'obbligo non sembra comprimere diritti, per così dire, ideologici, come tali indisponibili (Cass. 5476/98), ma solo interessi patrimoniali.

Si deve ancora considerare che la tesi per cui il lavoratore potrebbe recedere liberamente in ogni momento con contestuale immediata cessazione dell'obbligo contributivo pretende per sua natura di porre nel nulla il fatto che quel lavoratore ha già ceduto al sindacato terzo, nell'ambito che segna il termine di efficacia dell'eventuale recesso, il credito futuro del quale pretende ora di ridisporre, il che non si saprebbe, sul piano prettamente civilistico, come giustificare.

Merita inoltre rilevare come la Corte abbia altrettanto condivisibilmente affermato che i casi di recesso per frattura ideologica trovino sotto tali profili protezione attraverso il rimedio del recesso per giusta causa, ravvisabile, in casi quali quelli di specie, nel *"dissenso dalla linea seguita dall'organizzazione"*

nell'evoluzione delle situazioni storiche"" con riferimento immediato a situazioni al momento esistenti".

Ciò vale a dire che un problema di validità della clausola che protragga l'obbligo di contribuire assunto dall'associato oltre la data in cui questi manifesti la propria volontà di recedere si pone in quanto questi faccia in concreto valere un fatto che abbia provocato un dissenso ideologico.

Nella specie consta in atti che i quattro lavoratori in questione, pur pretendendo di recedere in tronco, non solo fanno fatto generico riferimento a ragioni personali (██████████) ovvero tautologiche ("non ne voglio più fare parte": ██████████), o non hanno motivato affatto (██████████), ma sono receduti pochi giorni dopo aver chiesto l'iscrizione o, nel caso del ██████████, meno di due mesi dopo, circostanza che depono nel senso dell'assoluta carenza di una giusta causa, peraltro inallegata ed indimostrata, in favore di una mera resipiscenza, assai poco meritevole di protezione anche alla stregua del principio generale di buona fede. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2014

IL CANCELLIERE B9
M. Annunziata Camillo

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

Conte

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il

25.6.2014